

INAGIBILI DA SISMA

Si precisa che nel 2024 non è stata confermata la disposizione normativa che esentava gli immobili distrutti o inagibili a causa degli eventi sismici del 2012. Pertanto, a decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti al regime ordinario, previsto dalla Legge 160/2019 art. 1, comma 747, lettera b)

Pertanto:

- a) *Per i fabbricati con ordinanza inagibilità, l'IMU è calcolata con l'abbattimento del 50% sulla rendita catastale, **solo se** ricorrono le condizioni previste dalla Legge 160/2019 e del l'art. 12 del Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28 maggio 2020. Il fabbricato deve presentare un degrado fisico (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.*
- b) *Per i fabbricati con ordinanza di inagibilità per i quali la pratica Mude o Sfinge non è ancora conclusa, l'IMU dovrà essere calcolata sulla base del valore dell'area edificabile, fino alla data di fine lavori o accatastamento o utilizzo.*

Ove non ricorrano le condizioni sopra descritte i fabbricati con ordinanza sono soggetti ad IMU al 100%.

In ogni caso, i fabbricati con ordinanza di inagibilità ma utilizzati e/o con utenze attive sono soggetti a IMU per intero, senza alcuna agevolazione.

E' richiesta la presentazione della **dichiarazione IMU 2025**, per i fabbricati per i quali permangono le condizioni di inagibilità di cui al punto a)